

## REGOLAMENTO DI CONDOMINIO

del fabbricato sito in *Lodi, Via F. Gaffurio/Angolo C.so Roma*

### Art.1) Finalità

Il presente Regolamento stabilisce i diritti, le obbligazioni e le condizioni ai quali tutti i singoli proprietari delle unità facenti parte del condominio, i loro eredi, i locatari o aventi causa a qualunque titolo, sono obbligati ad uniformarsi.

### Art.2) Ubicazione e dati catastali

L'edificio oggetto del presente regolamento è ubicato al seguente indirizzo:  
Città : *Lodi* - Via: *Franchino Gaffurio 4*  
ed è catastalmente identificato al Foglio *42*, particella *58*

### Art.3) Descrizione del fabbricato

L'ingresso pedonale principale al fabbricato avviene da Via F.Gaffurio ; dall'ingresso si accede direttamente alle scale, al vano ascensore. Sempre da Via F.Gaffurio è garantito l'accesso carraio alle autovetture. I due negozi hanno invece accesso principale direttamente da Corso Roma. Tuttavia al negozio identificato con il sub.719 è garantito anche un accesso secondario da Via F.Gaffurio.

L'edificio in struttura portante mista, con tamponature parte in laterizio forato e parte in mattoni pieni con isolamento esterno del tipo "a cappotto", è edificato su 4 piani fuori terra più sottotetto di pertinenza esclusiva u.i.u. al sub.727 ed ambienti comuni per ricovero macchinari, e da un piano interrato destinato ai servizi/deposito comuni nonché dal sistema automatizzato per i posti auto.

### Art.4) Individuazione delle unità immobiliari

Si individuano le varie porzioni immobiliari procedendo con una esposizione di ordine crescente dal piano inferiore fino all'ultimo superiore.

- Piano interrato: autorimessa collettiva identificata al sub.718 e destinata al ricovero di n.5 autovetture collocabili in slot a rotazione per mezzo del sistema automatizzato di posizionamento ; vano scala ; inizio corsa vano ascensore ; ambienti ad uso comune ; locale impianti autorimessa ; cantina di pertinenza esclusiva del negozio al sub.709 con accesso unico direttamente tramite scale interne al negozio stesso.
- Piano terreno: ingresso comune da Via F.Gaffurio ; locale ad uso comune (probabile deposito biciclette) ; vano scala e vano ascensore ; locale destinato all'ingresso carraio per le autovetture del sistema automatizzato self-parking al sub.718 ; magazzino di pertinenza esclusiva del negozio al sub.719.

- Piano primo: vano scala e vano ascensore ; appartamenti ai sub.722-723-724-725 ; n.2 balconi per sub.722 ; n.1 terrazzo per sub.724 ; n.1 terrazzo e n.1 balcone per sub.725.
- Piano secondo: vano scala e vano ascensore ; appartamenti ai sub.720-721-715 ; n.1 balcone su cavedio interno per sub.721 ; n.2 balconi per sub.715.
- Piano terzo: vano scala e vano ascensore ; appartamenti ai sub.726-727 ; n.1 terrazzo per sub.727
- Piano quarto: vano scala ; sottotetto di pertinenza esclusiva al sub.727 con accesso unico direttamente da scale interne all'unità stessa ; locale comune per ricovero impianti di climatizzazione.

#### Art.5) Proprietà comuni

Sono di proprietà ed uso comune a tutti i condomini, proprietà ed uso che devono intendersi individuali ed irrinunciabili, tutte quelle parti, locali e impianti dell'edificio che, in base agli atti di compravendita, non risultino di proprietà individuale di un singolo condomino.

Nel dettaglio sono comuni:

- a) l'intero suolo su cui sorgono la costruzione principale e le accessorie; tutte le aree circostanti le costruzioni stesse ad eccezione dei giardini privati, comunque destinate o utilizzate (muri di sostegno, marciapiedi, scalette esterne ed altri manufatti minori, aree circostanti il fabbricato sino ai muri di sostegno);
- b) le fondazioni e le strutture portanti;
- c) le murature di tamponamento delle strutture esterne e verso il vano scala;
- d) i muri perimetrali di recinzione con le relative inferriate che li sormontano;
- e) il cancello verso la pubblica via; gli infissi delle scale, quelli sulla terrazza di copertura e quelli per accedere in generale alle proprietà comuni, ai volumi tecnici e similari;
- f) il locale termico e il relativo impianto di distribuzione, fino all'innesto dei singoli corpi scaldanti; (l'impianto è suddiviso in n.2 utenze : una per gli appartamenti ed una per i negozi);
- g) il locale fontane e il locale idrico, gli impianti idrici di adduzione e di scarico, e quindi la rete delle fognature, degli scarichi pluviali, dei servizi igienici e delle cucine, fino al punto di diramazione delle singole unità immobiliari;
- h) l'impianto ascensore, comprensivo della cabina, motore, argani, funi ed ogni accessorio;
- i) l'impianto citofonico, compresa la pulsantiera installata accanto al portone ed esclusi gli apparecchi installati nei singoli appartamenti;
- l) l'impianto elettrico e di illuminazione dei passaggi pedonali, dell'androne d'ingresso, delle scale e in generale delle parti comuni, nonché quello per la messa a terra, realizzato ai sensi della legge n. 46/1990, fino alla scatola di derivazione esistente in prossimità dell'ingresso di ciascun appartamento.

#### Art.6) Proprietà esclusive dei condomini

Sono di proprietà esclusiva di ogni condomino, tutte le opere o parti di opere comprese all'interno dei singoli alloggi e dei singoli locali accessori di loro pertinenza, ad eccezione di quanto non è di proprietà comune secondo l'elencazione fatta al precedente articolo.

A titolo indicativo si elencano:

le porte di ingresso dei singoli alloggi e dei rispettivi locali accessori, le porte interne, le finestre, le tapparelle, le ringhiere dei balconi, gli intonaci e qualsiasi altro rivestimento dei muri all'interno, i tramezzi divisorii delle stanze, i pavimenti interni, i sanitari e le condutture dell'acqua a partire dalle saracinesche di intercettazione dei singoli appartamenti; le condutture elettriche, telefoniche,

televisive; la tubazione dell'impianto di riscaldamento e del gas per il tratto competente a ciascuna unità immobiliare.

#### Art.7) Spese comuni

Ciascun condomino sopporterà gli oneri relativi alle parti comuni secondo la quota riferita a ciascun appartamento, espressa in millesimi come da tabelle allegate.

In particolare sono a carico di tutti i condomini:

a) Le contribuzioni ad imposte e tasse di qualsiasi natura alle quali siano soggette le parti comuni dell'intero edificio.

b) Le spese per la conservazione e la manutenzione delle cose comuni o di uso comune, nonché quelle per i servizi comuni e per l'approvvigionamento e manutenzione di tutti gli oggetti e materiali a ciò occorrenti, salvo quanto stabilito nelle successive lettere d) e) f).

c) Le spese relative all'Amministrazione condominiale e alle persone che hanno l'incarico della manutenzione dell'immobile, le spese di illuminazione delle parti comuni e in genere le spese relative ai servizi comuni.

Le spese indicate ai punti a) b) c) saranno ripartite fra i condomini nella proporzione millesimale stabilita dalla tabella "A".

d) Le spese di esercizio e ordinaria manutenzione delle scale.

Questa spesa sarà ripartita fra tutti i condomini nella proporzione millesimale stabilita dalla tabella "B".

Le spese relative a manutenzione straordinaria riguardante la proprietà generale, anche se relative al vano scala, saranno ripartite secondo la tabella "A".

e) Le spese di esercizio e ordinaria manutenzione dell'ascensore.

Questa spesa sarà ripartita fra i condomini nella proporzione millesimale stabilita dalla tabella "C".

Le spese relative a manutenzione straordinaria, rifacimenti, adeguamenti a norme di legge e similari, riguardando la proprietà, anche se relative all'ascensore, saranno ripartite secondo la tabella "A".

f) Le spese per l'esercizio e la manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento centralizzato, in particolare i consumi di combustibile e le spese di gestione della centrale termica (con sistema per la contabilizzazione del calore i consumi saranno ripartiti secondo utilizzi effettivi)

La spesa indicata al punto f) sarà ripartita fra tutti i condomini nella proporzione millesimale stabilita dalla tabella "D". (Esistono n.2 tabelle D : una esclusiva per appartamenti ed una esclusiva per i negozi in quanto asserviti da differenti impianti)

La sostituzione della caldaia o di parti rilevanti di essa, anche se attinenti all'impianto di riscaldamento, saranno ripartite secondo la tabella "A" (fatto salvo se le modifiche riguardano parti esclusivamente dedicate al servizio delle abitazioni o dei negozi)

g) le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto citofonico.

Questa spesa potrà essere ripartita in parti uguali fra tutti i condomini che utilizzeranno l'impianto.

Non è ammesso l'abbandono o la rinuncia delle cose comuni al fine di sottrarsi al contributo delle spese per la loro conservazione. Non è ammessa, in particolare, la rinuncia all'uso dell'impianto di riscaldamento.

Le spese eventualmente non indicate nel presente Regolamento, saranno ripartite secondo le deliberazioni dell'Assemblea, secondo l'uso comune, salvo le norme del Codice Civile o di altre leggi speciali.

Per supplire alle spese di cui agli articoli precedenti i condomini dovranno versare anticipatamente, le quote che saranno approvate dall'assemblea ordinaria in base al bilancio preventivo, redatto dall'amministratore, per ciascuna delle unità immobiliari che compongono il condominio.

Potranno inoltre essere richiesti dall'amministratore quegli ulteriori versamenti che si rendono necessari e/o che saranno deliberati dall'assemblea (per fronteggiare eventuali spese straordinarie); i condomini sono tenuti al pagamento delle rispettive quote entro 15 giorni dalla richiesta dell'amministratore.

#### Art.8) Impianto di riscaldamento

Oltre a quanto già sopra stabilito in proposito, si applicheranno di regola le seguenti norme riguardanti l'impianto di riscaldamento:

1) nessun condomino potrà sottrarsi al pagamento dell'intera quota posta a suo carico, anche qualora attui l'interruzione del servizio di riscaldamento nel proprio appartamento;

2) la durata stagionale e le modalità di esercizio quotidiano del riscaldamento saranno stabilite dall'Assemblea dei Condomini, osservate le eventuali disposizioni che eventualmente fossero impartite dall'Autorità comunale;

3) qualsiasi guasto si verifichi negli impianti interni di riscaldamento, che interrompa o limiti temporaneamente la somministrazione di calore in una singola unità immobiliare non darà diritto a deduzione di spesa;

4) un singolo utente non può, anche rinunciando ad usufruire dell'impianto centralizzato, rifiutarsi di contribuire al pagamento della quota a lui spettante relativa alle spese di gestione del servizio; è fatto inoltre espresso divieto di modificare il numero ed il tipo degli elementi radianti se non per effettiva necessità e solo dopo comunicazione all'amministrazione che riferirà in assemblea per l'eventuale autorizzazione.

#### Art.9) Impianto idrico

Le spese relative al consumo dell'acqua potabile saranno suddivise in ragione del consumo che ciascun condomino avrà fatto nell'arco di un anno; le letture dei singoli contatori saranno effettuate dall'amministratore o da suoi incaricati.

#### Art.10) Innovazioni

Innovazioni dirette al miglioramento ed all'uso più comodo e redditizio delle cose comuni, possono essere disposte con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136 del Codice Civile, salvo il diritto d'impugnativa dei dissenzienti, nei casi consentiti dalla legge (art. 1137 del Codice Civile).

Se l'innovazione comporterà una spesa rilevante, o rivesta carattere voluttuario, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1121 del Codice Civile.

#### Art. 11) Lavori urgenti

Qualunque intervento di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguito all'interno delle unità immobiliari e che non si riferisca ai servizi generali del Condominio, è a carico esclusivo del rispettivo proprietario.

Nessun condomino può eseguire innovazioni o modifiche alle cose comuni senza la preventiva approvazione dell'Assemblea, se non nel caso di assoluta e urgente necessità. In questo caso il condomino dovrà far conoscere i termini della riparazione all'Amministratore ed ogni suo diritto al rimborso sarà subordinato al riconoscimento dell'urgenza e necessità dei lavori da parte dell'Assemblea.

## Art.12) Limitazioni e divieti

E' fatto assoluto divieto di destinare gli appartamenti ad uso di gabinetto di cura o ambulatorio per malattie infettive o contagiose o altro studio in cui si debbano utilizzare macchinari emittenti radiazioni ionizzanti.

Non si potrà effettuare l'esercizio di affittacamere, pensione o albergo, di scuola di musica, di canto e ballo e in genere si dovrà evitare qualsiasi altro uso che possa turbare la tranquillità dei condomini o che sia contrario alla comune morale, all'igiene e al decoro dell'edificio.

Non si potrà destinare in tutto o in parte gli appartamenti e loro pertinenze ad uso comunque diverso dall'abitazione o da ufficio/studio professionale privato, salvo che non sia stato preventivamente consentito con deliberazione dell'Assemblea, approvata con la maggioranza di cui al secondo comma dell'art. 1136 del Codice Civile.

Si dovrà prestare la massima attenzione nello stendere i panni da asciugare all'esterno dei davanzali dei balconi e delle finestre in maniera da non arrecare disturbo agli abitanti dei piani sottostanti. E' comunque fatto espresso divieto di stendere i panni dai balconi o dalle finestre che si affacciano sul prospetto principale.

E' fatto divieto di giocare rumorosamente nelle aree esterne del fabbricato e comunque di disturbare con schiamazzi eccessivi la quiete degli occupanti gli appartamenti.

Non si potrà usare l'ascensore come montacarichi in ausilio alle maestranze che effettuano lavori sia per il Condominio sia per i singoli condomini, se da ciò si potrà determinare sporcizia o danno alla cabina e all'impianto. Per l'uso dell'ascensore ci si dovrà attenere rigidamente a quanto prescritto dalle normative di sicurezza vigenti e da quanto sarà previsto nel libretto d'ascensore.

Sarà consentita la sosta nell'area di manovra retrostante il fabbricato per il tempo strettamente necessario al carico e scarico di materiali.

E' consentito tenere animali domestici purché siano osservate tutte le cautele per evitare molestie ed eventualmente danni ai condòmini e alle cose comuni.

E' fatto divieto di annaffiare vasi di piante se ciò potrà provocare stillicidio ai piani sottostanti e comunque poggiare vasi o altri oggetti sui davanzali o comunque in posizioni pericolose e che possano inavvertitamente e casualmente precipitare. Si potranno posizionare i vasi per come sopra descritto solo se protetti con opportune gabbie anti caduta.

E' fatto divieto a tutti i condomini, di chiudere i balconi con pareti fisse che non consentano il continuo ricambio dell'aria, qualora le colonne del gas passino nei balconi stessi, fermi restando tutti gli altri divieti in materia imposti dalle norme vigenti.

## Art. 12 ) Assicurazione fabbricato

L'intero edificio con le relative pertinenze deve essere assicurato per un capitale corrispondente al valore di ricostruzione, contro i danni che potranno essere provocati da incendio, da fulmine, da rottura dei vetri.

Il Condominio inoltre deve provvedere ad un'assicurazione per responsabilità civile contro terzi.

L'Assemblea, con la maggioranza di cui al secondo comma dell'art. 1136 del Codice Civile, sceglierà gli Istituti assicuratori e determinerà le condizioni di dette assicurazioni.

## Art. 13 ) Organi di rappresentanza del Condominio

Gli organi di rappresentanza e di amministrazione del Condominio sono, l'Amministratore, il Consiglio dei Condomini, l'Assemblea.

L'Amministratore del Condominio è nominato dall'Assemblea. Se l'Assemblea non provvede, la nomina può esser fatta dall'Autorità Giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.

L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per ugual durata. L'assemblea, in qualsiasi momento, potrà procedere alla revoca dell'amministratore con le maggioranze previste dalla legge.

I compiti dell'Amministratore sono i seguenti:

- 1) provvedere alle deliberazioni dell'Assemblea ed assicurare l'osservanza del Regolamento e delle eventuali norme di convivenza condominiale stabilite dall'Assemblea;
- 2) dirimere, se possibile, eventuali divergenze tra condomini;
- 3) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi di ciascun esercizio annuale e portarli all'approvazione dell'Assemblea. Tale compito incombe anche sull'amministratore dimissionario o revocato, che deve in ogni caso consegnare al successore tutti i documenti e gli atti dell'amministrazione, indipendentemente da ogni eventuale contestazione in corso col condominio.

L'Amministratore non può ordinare riparazioni straordinarie, a meno che non abbiano carattere di urgenza o di inderogabilità.

L'Amministratore disciplina l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune in modo che ne sia assicurato il miglior godimento per tutti i condomini e stabilendo le opportune norme, gli orari ed i turni in relazione alle disposizioni del presente Regolamento. Le norme così date, nell'ambito dei poteri sopra specificati, sono obbligatorie per i condomini, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria da parte del condomino che si ritenga leso.

L'Amministratore è tenuto ad eseguire gli adempimenti fiscali.

L'Amministratore deve tenere i seguenti documenti:

- a) un elenco aggiornato dei proprietari con le loro generalità, l'indicazione della loro residenza o reperibilità, qualora non abbiano la dimora abituale nell'edificio condominiale (Registro di anagrafe condominiale);
- b) l'elenco degli eventuali inquilini con l'indicazione della composizione delle loro famiglie;
- c) il fascicolo del fabbricato, per come disposto dall'Amministrazione comunale, dal momento che il Condominio ne sia dotato;
- d) un inventario delle cose mobili di proprietà comune;
- e) il libro dei verbali e delle riunioni di condominio (Registro dei verbali delle assemblee);
- f) tutta la documentazione di supporto al bilancio consuntivo (Registro di contabilità).
- g) Registro di nomina e revoca dell'amministratore.

L'Assemblea del Condominio, con la maggioranza prevista dal 3° comma dell'art. 1136 del Codice Civile, elegge tra i condomini due Consiglieri con il compito di assistere l'Amministratore nell'espletamento del suo mandato. Il Consiglio dei Condomini dovrà essere convocato ogni qualvolta vi siano delle decisioni particolari da prendere, anche se di normale amministrazione.

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, non oltre 60 giorni dopo la chiusura dell'anno finanziario o in via straordinaria quando l'Amministratore lo reputi necessario o eccezionalmente quando ne abbia ricevuto richiesta scritta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio (tabella A).

L'Assemblea ordinaria è convocata mediante avviso individuale, da inviarsi per lettera raccomandata postale o a mano, almeno cinque giorni prima della data fissata, insieme con una copia del rendiconto, del bilancio preventivo e del progetto del riparto spese.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, delle materie da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea e della data, luogo e ora dell'adunanza in seconda convocazione.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dall'Amministratore. In mancanza o in difetto di quest'ultimo, l'Assemblea può essere convocata, a norma di legge, da condomini che rappresentino almeno un sesto del valore dell'edificio (Tabella A), dopo aver intimato all'Amministratore, per iscritto, il termine di dieci giorni per procedere alla convocazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e formalità dell'Assemblea ordinaria.

I convenuti all'Assemblea nomineranno di volta in volta un presidente e un segretario per quella riunione. Non può fungere da presidente l'Amministratore.

L'Amministratore ha la rappresentanza legale del condominio a norma dell'art. 1131 del Codice Civile.

All'amministratore spetta il compenso come concordato.

#### Art.14) Partecipanti all'Assemblea e delegati

Ogni condomino ha diritto a farsi rappresentare nell'Assemblea da altre persone appartenenti al condominio, con delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione; la rappresentanza può essere affidata anche al coniuge o a un figlio maggiorenne.

Qualora una quota di condominio appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentante in assemblea, che sarà designato dagli interessati. In difetto di quanto precede, il Presidente dell'Assemblea provvederà all'esclusione dei rappresentanti in eccesso mediante sorteggio.

Il condomino che sia amministratore deve astenersi dalle deliberazioni relative ai provvedimenti da lui adottati.

Ogni partecipante all'assemblea non potrà ricevere più di tre deleghe di condomini assenti.

#### Art.15) Validità dell'Assemblea

Per la validità dell'Assemblea regolarmente costituita e per quanto in essa deliberato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1136 del Codice Civile. La validità della costituzione dell'Assemblea si attesta al principio dell'adunanza ed è efficace per tutta la sua durata.

La discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno può essere prorogata a giorno successivo, ma prima di riprendere la discussione dovrà essere accertata la validità della costituzione dell'Assemblea, secondo le norme sopra ricordate.

Il verbale dell'Assemblea deve essere riportato nell'apposito registro nel corso dell'adunanza e deve rimanere a disposizione dei condomini presso l'Amministratore nei trenta giorni successivi, trascorsi i quali, si riterrà approvato, in mancanza di reclamo davanti all'autorità giudiziaria.

Il condomino che ne faccia richiesta, potrà ottenere dall'Amministratore una copia conforme del verbale, entro 5 giorni dalla richiesta stessa. Le spese di copia del verbale saranno a carico al richiedente.

Le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie anche per le minoranze dissenzienti o astenute e per gli assenti salvo il diritto di opposizione nei casi previsti dall'art. 1137 II° co C.C.

#### Art. 16 ) Esercizio finanziario

L'anno finanziario della gestione amministrativa ha inizio il 1° aprile di ciascun anno e termina il 31 marzo dell'anno successivo.

L'amministratore provvede a convocare l'assemblea annuale ordinaria entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

#### Art.17) Morosità dei condomini

Il condomino è costituito in mora, senza necessità di preventiva intimazione, per il solo fatto del mancato pagamento di due quote consecutive, oppure trascorso un mese per la riscossione del conguaglio tra il bilancio preventivo e quello consuntivo.

In caso di morosità, l'Amministratore potrà provvedere alla procedura d'ingiunzione di cui all'art. 63 delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile con ciò senza alcun pregiudizio per tutti gli altri provvedimenti conseguenti al mancato o ritardato pagamento della quota.

#### Art. 18) Cessione di immobili

I partecipanti al condominio sono tenuti a comunicare all'Amministratore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le cessioni a qualsiasi titolo delle loro quote, con l'indirizzo e le generalità del cessionario o dei cessionari. In difetto di tali comunicazioni, le convocazioni per Assemblea notificate al cedente sono da ritenersi valide a tutti gli effetti.

I partecipanti al condominio sono tenuti inoltre a comunicare tempestivamente le loro variazioni di indirizzo all'Amministratore, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In difetto di tale comunicazione, le convocazioni per Assemblea inviate al precedente indirizzo sono valide.

In conseguenza della vendita o della locazione di un immobile interno al Condominio, l'Amministratore provvederà a modificare le targhette nominative sulla pulsantiera dei citofoni e sulla cassetta delle lettere in modo da uniformarle all'estetica generale.

#### Art.19) Modifiche alle proprietà esclusive

Ciascun condomino, all'interno della sua proprietà, potrà eseguire tutte le opere e modifiche ai locali che riterrà necessarie o opportune senza che tali interventi debbano discendere dal consenso dell'assemblea di condominio o dell'Amministratore. Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le vigenti disposizioni di legge in materia edilizia con particolare riferimento alla stabilità e sicurezza per l'intero edificio. In ogni caso il condomino interessato dovrà chiedere autorizzazione all'amministrazione condominiale nella previsione di occupare anche temporaneamente con materiali di varia natura, spazi, anditi e locali di proprietà comune. Il condomino dovrà inoltre provvedere con sollecitudine alla pulizia e allo sgombero dei locali impegnati. In caso di inadempienza provvederà l'amministrazione condominiale con spese a carico del condomino.

#### Art. 20) Allegati

E' da considerarsi parte integrante del presente regolamento la seguente allegata documentazione:

- Relazione per il calcolo delle tabelle millesimali
- Tabelle millesimali
- Elaborato planimetrico catastale